



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 002775/2020 - Area II

Torino, 4 agosto 2020

Ai Signori Sindaci e Commissari
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO Decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"(pubblicato in G.U. n. 178 del 16/7/2020). Rinnovo carta d'identità - Modifica art. 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - ha qui trasmesso la circolare n. 9/2020, concernente l'oggetto.

Al riguardo, il predetto Dicastero ha comunicato che il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, entrato in vigore il 17 luglio 2020, all'art. 24 comma 3, ha previsto la sostituzione dell'articolo 36, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con il seguente: " 7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "*regole tecniche della Carta di Identità Elettronica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorchè in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza."

Il Ministero dell'Interno ha altresì evidenziato che per favorire l'accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini mediante l'utilizzo della CIE, la norma in esame ha introdotto la possibilità di rinnovare le carte di identità cartacee e quelle elettroniche (versione 2007), anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Si richiama l'attenzione sul contenuto della presente circolare e si ringrazia per la consueta collaborazione.

p. IL PREFETTO
(Ferraris)